



MICHELA MORGESE

Sulla possibile decorrenza del termine lungo di impugnazione del lodo arbitrale dalla sua comunicazione alle parti – e non dalla sottoscrizione.

Cass. civ., sez. I., ord. 24 settembre 2020, n. 20104

Sommario: 1. Il caso. – 2. Le ragioni oggetto del ricorso. – 3. La questione rimessa. – 4. La prima linea argomentativa: il precedente delle Sezioni Unite 2018. – 5. L'alternativa: una soluzione meno rigorosa. – 6. Osservazioni.

1. Il caso.

Con l'ordinanza interlocutoria in commento la I sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite la questione se il termine lungo per l'impugnazione del lodo arbitrale decorra non già dall'ultima sottoscrizione, come dispone l'art. 828, comma 2 c.p.c., ma dalla data dell'avvenuta comunicazione alle parti.

La pronuncia in commento trae origine da una controversia avente ad oggetto l'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promossa da un'associazione temporanea di imprese nei confronti di una società.

L'appellante agiva per la nullità del lodo pronunciato fra le parti nel 2005 e, quindi, l'accoglimento delle istanze rivolte al collegio arbitrale; la convenuta eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione, proponendo, in subordine, appello incidentale.

L'impugnazione principale veniva dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, pertanto veniva travolta anche l'impugnazione incidentale (Corte App. Bologna, 19 dicembre 2013).

Contro la decisione del giudice di appello l'a.t.i. ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e prospettando, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 828 c.p.c., comma 2.

L'impugnazione è stata rigettata, perché, benché il lodo fosse stato comunicato decorsi 20 e non 10 giorni dalla sottoscrizione, tuttavia essa è stata proposta dopo un anno e 59 giorni da essa.

2. Le ragioni oggetto del ricorso.

Oltre alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 183 c.p.c., comma 4, c.p.c., in quanto il Collegio avrebbe rilevato e dichiarato d'ufficio la tardività dell'impugnazione, senza sottoporre la questione alle parti, con il primo motivo di impugnazione l'a.t.i. eccepiva l'erronea interpretazione dell'art. 828, comma 2 c.p.c.

Più esattamente, la ricorrente osservava che l'art. 828 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 1994 (applicabile *ratione temporis* ex art. 27, comma 4 del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) individua nel momento dell'ultima sottoscrizione il *dies ad quem* del termine annuale di impugnazione del lodo per nullità, mentre nella versione originaria della disposizione tale termine iniziava a decorrere dalla esecutività del lodo.

L'inammissibilità dell'impugnazione, quindi, sarebbe stata l'ingiusta conseguenza di un'erronea interpretazione della disposizione citata, tale in quanto prescindente dal momento della comunicazione alle parti e volta a considerare soltanto la data di sottoscrizione del lodo.

Tra le "fasi" di formazione del lodo manca, osservava l'a.t.i., quella della pubblicazione (invece tipica dei provvedimenti giudiziari), pertanto andrebbe escluso dal computo del termine annuale di impugnazione il periodo – non più di dieci giorni – intercorrente tra la data dell'ultima sottoscrizione e la comunicazione alle parti.

3. La questione rimessa.

Evidentemente suggestionata dalla possibile fondatezza della questione prospettata dal ricorrente, la I sezione della Corte adita ha qualificato come questione di massima di particolare importanza quella "*concernente il dies a quo del cosiddetto 'termine lungo' per l'impugnazione del lodo arbitrale*".



Escluso che la questione possa essere risolta guardando soltanto alla normativa applicabile *ratione temporis* (cioè alla versione *ante* 2006 e *post* '94, essendo stata la domanda arbitrale introdotta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) – considerato che l'art. 828 c.p.c. fissava in un anno dall'ultima sottoscrizione il termine lungo di impugnazione del lodo già dal '94 – la Corte riflette su due alternative in particolare.

In entrambi i casi si tratta di soluzioni ricavate in via “analogica” dalla giurisprudenza in tema di decorrenza del termine lungo per impugnare le sentenze, tanto è vero che gli Ermellini non hanno mancato di ricordare le differenze che intercorrono tra il procedimento con il quale gli atti giudiziari vengono portati a conoscenza delle parti ed i lodi arbitrali.

Il “problema”, infatti, per com'è stato prospettato dal ricorrente e che lo induce a sollecitare una rilettura della “norma incriminata”, è, anzitutto, la non coincidenza tra il momento della sottoscrizione e quello dell'effettiva conoscenza delle parti e, per l'effetto, la decurtazione di (fino a) 10 giorni dal termine annuale per l'impugnazione del lodo.

Ricordano gli Ermellini che se l'art. 828, comma 2 c.p.c. fa decorrere il termine annuale di impugnazione del lodo dalla data della sottoscrizione, l'art. 824 c.p.c., sulla falsariga del “vecchio” art. 825 c.p.c., chiama gli arbitri a dare comunicazione del lodo alle parti “entro dieci giorni dalla sottoscrizione”, quando il termine annuale ha già iniziato a decorrere.

4. La prima linea argomentativa: il precedente delle Sezioni Unite 2018.

Prendendo le mosse da tale ultima considerazione, una prima linea argomentativa, spiega la Corte, induce ad escludere sia l'ipotesi di contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., sia la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 828, comma 2 c.p.c.

Era giunto a tale conclusione quel precedente giurisprudenziale isolato (cfr. Cass., sez. VI, 5.09.2018, n. 21648), che circoscriveva il “problema” al caso estremo dell'eventuale decadenza dall'impugnazione, a causa del ritardo degli arbitri nella comunicazione del lodo. A “neutralizzare” un tale effetto vi sarebbe il rimedio della rimessione in termini (art. 153, comma 2 c.p.c.), la cui applicazione, anche sotto la vigenza dell'art. 184bis c.p.c., era stata estesa anche al caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine, oltre che alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio di primo grado (cfr. Cass., sez. V-VI, 21.02.2020, n. 4585; Cass., sez. I, 12.07.2019, n. 18860; Cass., Sez. Un., 18.12.2018, n. 32725; Cass., sez. V-VI, 15.04.2014, n. 8715; Cass., sez. II, 14.06.2012, n. 9792; Cass., sez. V, 02.03.2012, n. 3277; Cass., 29.07.2010, n. 17704).

Al di fuori di tale ipotesi, la decurtazione di 10 giorni, quindi la riduzione del termine lungo di impugnazione a 355 giorni, viene considerata “*priva di concreto significato e di apprezzabile capacità lesiva, tanto più, se rapportata al lungo periodo temporale di un anno previsto dall'art. 828 c.p.c.*”, con esclusione di profili di contrasto con i principi del diritto di difesa e del giusto processo.

Quanto detto viene valorizzato dalla giurisprudenza soprattutto in confronto al minor termine di sei mesi dalla pubblicazione ed al termine breve di 30 o 60 giorni dalla notificazione (in luogo dei 90 giorni per impugnare il lodo) previsti per l'impugnazione della sentenza, a nulla valendo il fatto che, per i provvedimenti giudiziari, la fase della pubblicazione coincida con l'effettiva conoscenza del provvedimento.

Peraltro – prosegue l'ordinanza, sulla scorta del precedente del 2018 – la Corte Costituzionale (Corte Cost., 27.05.2008, n. 297) si è già espressa ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, comma 1 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui, fissando nella data della pubblicazione, e non nella comunicazione di cancelleria, la decorrenza del termine annuale di impugnazione della sentenza, non assicurerebbe alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, poichè non sarebbe assicurato il godimento per intero del termine per impugnare.

In sostanza, le Sezioni Unite del 2018 ravvisano una simmetria tra la pubblicazione della sentenza – dalla quale il provvedimento comincia a produrre effetti e da cui inizia a decorrere il termine lungo per impugnare – e l'apposizione dell'ultima sottoscrizione sul lodo. Quindi, considerato che le sentenze soggiacciono a termini di impugnazione ridotti rispetto ai lodi, estendono a questi ultimi le considerazioni della giurisprudenza costituzionale



sull'art. 327 c.p.c., comma 1 c.p.c., escluso che sia meritevole di pregio l'obiezione (del ricorrente) relativa alla mancanza, per i lodi, della fase della pubblicazione.

Tale diversità, rispetto ai provvedimenti giudiziari, spiega la Corte, è dovuta alla *“diversa natura delle attività che conducono alla formazione della decisione, e in particolare sono determinate dall’inserzione organica dei giudici ordinari nell’apparato pubblico dell’amministrazione della giustizia...”*.

Essa sarebbe cioè dovuta all'intervento, nel procedimento di formazione delle sentenze, dell'amministrazione statale, che, attraverso le cancellerie provvede a rendere pubbliche le sentenze; diversamente, con riferimento ai lodi arbitrali, la fase della comunicazione è *“del tutto eventuale, siccome correlata all’exequatur del lodo stesso”*.

Ne deriva che, ai fini della decorrenza del termine annuale di impugnazione del lodo, non merita di essere valorizzato, secondo tale orientamento, il momento della comunicazione: anche per le sentenze lo spostamento del *dies a quo* alla data della comunicazione sarebbe contraddittorio con la logica del processo e finirebbe per restringere il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite, visto che solo a queste la sentenza è comunicata *ex officio*.

Inoltre, ciò implicherebbe tutta una serie di considerazioni a proposito della natura recettizia della comunicazione, cioè se il termine di un anno debba iniziare a decorrere dall'invio o dalla ricezione della comunicazione dalle parti. Ciò andrebbe a discapito delle esigenze di certezza del diritto, considerato che il momento preclusivo dell'impugnazione *“sembra esigere un fondamento obiettivo e unitario per tutte le parti del processo”*.

5. L'alternativa: una soluzione meno rigorosa.

Appaiono meno rigorose le considerazioni poste alla base della seconda soluzione ipotizzata dalla Corte, cioè dell'opposta idea di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 828, comma 2 c.p.c., che tenga conto del momento della comunicazione del lodo alle parti.

Questa volta il precedente giurisprudenziale è una decisione della Corte Costituzionale (sent. 22.01.2015, n. 3), resa con riferimento alla mancata coincidenza delle date di deposito e di pubblicazione della sentenza.

In quella occasione, la Corte ha dichiarato il contrasto degli art. 133 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo *ante* 2009 (legge 18 giugno 2009, n. 69) come interpretati da Sez. Un. 01.08.2012, n. 13794, cioè nel senso che tutti gli effetti della sentenza decorrano dalla data di deposito e non dall'effettiva pubblicazione, anche quando abbiano luogo in momenti diversi.

Nell'ordinanza di rimessione gli Ermellini si soffermano quindi anche su quell'opinione dei giudici costituzionali secondo la quale l'effetto che viene a crearsi con la separazione dei momenti (e quindi delle date) del deposito e della pubblicazione è il differimento dell'effetto tipico della pubblicazione – cioè la produzione di effetti e la decorrenza del termine lungo per impugnare – al secondo momento, quando, invece, l'atto fondamentale di tutta la procedura dovrebbe essere il primo.

Il rimedio ad una tale “patologia” viene anche in questo caso individuato nell'art. 153, comma 2 c.p.c., a prescindere che dalla riduzione del termine per impugnare sia discesa la decadenza dall'impugnazione. Al *dies a quo* del termine per impugnare, deve invero, accompagnarsi la *“contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima”*, con la conseguenza che il ritardato adempimento rende *“inoperante la dichiarazione dell’intervenuto deposito”*.

Il ricorso alla rimessione in termini viene in questo caso (sempre con riferimento alle decisioni giudiziarie) qualificato come il *“doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini* (Corte Cost. sent. 22.01.2015, n. 3)

Ebbene, ferme restando le già ricordate differenze rispetto ai provvedimenti giudiziari, la Cassazione ritiene plausibile che tali principi vengano estesi anche al caso della decorrenza del termine lungo di impugnazione del lodo arbitrale, considerato, peraltro, che nell'arbitrato le parti non hanno la possibilità di verificare periodicamente il deposito della decisione.



L'epilogo di tale linea argomentativa è l'ammissibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 828, comma 2 e 825, comma 1 c.p.c., nel senso di far decorrere il termine annuale di impugnazione dalla comunicazione e non dall'ultima sottoscrizione del lodo, valutando, in subordine, come “*non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale della disciplina in precedenza ricostruita*”.

6. Osservazioni.

In attesa della decisione a Sezioni Unite, possono spendersi un paio di considerazioni con riguardo alle alternative paventate dall'ordinanza di rimessione.

Quanto alla prima linea argomentativa, francamente non appare particolarmente meritevole di pregio la valorizzazione dell'intervento dei funzionari di cancelleria nell'iter della pubblicazione dei provvedimenti giudiziari, invece assenti nell'arbitrato. Non pare, cioè, apprezzabile l'idea che la mancanza, tra gli arbitri e le parti, di un intermediario che provveda a tale adempimento possa spiegare un eventuale difetto di conoscibilità del lodo.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda le riflessioni attorno alla natura recettizia o meno della comunicazione del lodo alle parti, eventualmente implicate dal voler considerare la comunicazione come “momento” di riferimento per la decorrenza del termine lungo di impugnazione: appare evidente che ciò in tanto avrà senso, se si vuole rimediare al “problema” di cui si discute, in quanto si consideri l'effettiva conoscibilità del provvedimento da parte del destinatario, dunque non la data di invio, ma di ricezione del lodo.

Quanto al secondo orientamento, invece, potrebbe esporsi a critiche il voler individuare *a priori* la “patologia” scaturente dalla non coincidenza tra la sottoscrizione e l'effettiva conoscibilità del lodo (alla quale porre rimedio per il tramite della rimessione in termini) nella riduzione, in sé e per sé, del termine lungo di impugnazione da 365 a 355 giorni, a prescindere che alla parte ne sia derivato un concreto pregiudizio, come la decadenza dall'impugnazione.

In questo senso, appare effettivamente preferibile la posizione espressa dal primo degli orientamenti sopra ricordati, che circoscrive la necessità di fare uso dello strumento *ex art.* 153, comma 2 c.p.c. alla sola ipotesi nella quale il ritardo degli arbitri nella comunicazione del lodo si sia tradotta nella decadenza dal termine lungo per impugnare.

A voler essere obiettivi, infatti – fermo restando che appare incontestabile che la sottoscrizione non coincida con il momento dell'effettiva conoscenza del lodo – non risulta di per sé lesiva del diritto di difesa la sottrazione di dieci giorni dal termine annuale di impugnazione. Ciò vale nella misura in cui, evidentemente, le parti ne vengano tutte a conoscenza nello stesso momento, sia pur successivamente (entro i 10 giorni) alla sottoscrizione; diversamente, è chiaro che la parte che ne sia venuta a conoscenza prima dell'altra potrebbe giovarsene a discapito della controparte. Comunque, un diverso piano di riflessione potrebbe essere quello della “coerenza” con il sistema, ovverosia con quelle disposizioni dalle quali è desumibile un principio di carattere generale teso a tutelare la parte dalla decorrenza di termini o dalla produzione di effetti prima che questa ne sia venuta a conoscenza.

Si pensi, ad esempio, all'art. 305 c.p.c., dichiarato incostituzionale (Corte Cost., 15.12.1967 e ID., 6.07.1971, n. 159) nella parte in cui fa decorrere il termine per riassumere il processo interrotto dalla data dell'interruzione e non da quando le parti ne hanno avuto conoscenza.

C'è da dire che in casi del genere (fermo il minor termine di tre mesi) non vi è un tempo massimo entro il quale la parte dovrebbe avere conoscenza dell'evento, quindi va da sé che la diversa ed originaria versione della disposizione, che faceva decorrere i tre mesi dall'interruzione, è stata a ragione criticata.

Insomma, in attesa che sopravvenga la decisione a Sezioni Unite, può dirsi che apparirebbe plausibile una risposta “moderatamente garantista”, cioè tendente a non ragionare *a priori*, ma consapevole dell'opportunità di delimitare il problema al caso in cui dalla non coincidenza tra le date della sottoscrizione e dell'avvenuta conoscenza del lodo da parte delle parti sia derivato un effettivo pregiudizio – salvi non considerati spunti di riflessione e migliori argomentazioni che eventualmente conducano ad una diversa soluzione.